

INDICAZIONI SULLE DISTANZE PER GLI ALBERI

PREMESSA: I Regolamenti e gli Usi Locali, se esistenti, prevalgono in forma più restrittiva sulle norme del Codice Civile. Per maggiori informazioni vi invitiamo rivolgervi presso il Settore Tecnico del Comune di Taino.


Art. 892 C.C. - Distanze per gli alberi

E' obbligatorio piantare alberi presso il confine seguendo i regolamenti o gli usi locali, in mancanza di entrambi, devono essere osservate le norme che seguono.

L'obbligo di rispettare le seguenti regole è volto ad evitare sia l'invasione del fondo altrui con radici, sia che gli alberi tolgano luce e vista. L'obbligo sussiste anche per alberi piantati in vasche scavate nel terreno, ma non per quelli piantati in vasi mobili.

<u>TIPO DI ALBERO SECONDO IL FUSTO</u>	<u>DISTANZA DA MANTENERE DAI CONFINI</u>
ALBERI DI ALTO FUSTO: (quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami sorge ad altezza notevole superando agevolmente i 6-7 metri di altezza oppure che prima della biforcazione raggiunge un'altezza di 3 metri.) <u>NOCI, CASTAGNI, QUERCE, PINI, CIPRESSI, OLMI, PIOPPI, PLATANI E SIMILI.</u>	3 METRI dal confine
ALBERI <u>NON</u> DI ALTO FUSTO: (quelli il cui fusto si ramifica prima di raggiungere i 3 metri)	1,5 METRI dal confine
<u>ARBUSTI, VITI, LE SIEPI VIVE, LE PIANTE DA FRUTTO</u> (di altezza non maggiore ai 2, 5 metri)	0,5 METRI dal confine
<u>SIEPI DI ONTANO, CASTAGNO, O PIANTE SIMILI CHE SI RECIDONO PERIODICAMENTE VICINO AL CEPPO</u>	1 METRO dal confine
<u>SIEPI DI ROBINIE</u> (a causa dell'ampio apparato radicale)	2 METRI dal confine
<u>PIANTE RAMPICANTI</u>	NON SI OSSERVANO DISTANZE (inoltre se il proprietario delle piante non è anche il proprietario del muro, non è comunque obbligato ad acquistare la comunione del muro.)

PRESENZA DI UN MURO DI CONFINE (Proprio o comune, tassativamente privo di aperture)



Se è presente un muro di confine (A) si possono NON osservare le precedenti distanze, SOLO SE L'ALTEZZA DELL'ALBERO (B) NON SUPERA LA SOMMITA' DEL MURO

COME SI MISURA LA DISTANZA

ALBERI PIANTATI:

<p>Se si tratta di un albero ad alto fusto (A), le distanze vanno prese dall'esterno del tronco, mentre per gli arbusti (B), si considera il centro del tronco.</p>	<p>Nel caso di alberi che per diverse motivazioni (inclinazioni del tronco o terreno scosceso) hanno la chioma vicina al confine, la distanza di sicurezza è comunque presa a partire dalla parte più esterna del tronco.</p>

ALBERI NATI SUL POSTO: La distanza è presa dal centro del tronco.

Art. 895 C.C. - DIVIETO DI PIANTARE ALBERI A DISTANZA NON LEGALE

Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle indicate precedentemente, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

E' però lecito conservare alla stessa distanza i germogli della pianta abbattuta o morta.


***DIRITTO DI TENERE LA PIANTA A DISTANZA NON LEGALE:** si acquisisce quando passano 20 anni NON dal momento in cui viene piantata la pianta, ma dal momento in cui tronco o radici o chioma non rispettano più la legge. Quindi il vicino può reclamare il diritto di rimuovere la pianta, o farla potare, entro 20 anni dall'eccedenza e non oltre.

Art. 894 C.C. - ALBERI A DISTANZA NON LEGALE

Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate precedentemente.

Art. 896 C.C. - RECISIONE DI RAMI PROTESI E DI RADICI

Le seguenti osservanze vanno seguite sia nel caso in cui la pianta sia a distanza legale, sia nel caso non lo sia

	Il proprietario della pianta (A) ha il dovere di tagliare la chioma in modo che rispetti i confini. Il vicino (B) può recidere i rami solo se riesce a farlo senza entrate nella proprietà di (A)	SE IL FONDO ORIGINARIAMENTE ERA DI UN UNICO PROPRIETARIO, POSSONO ESSERE CONSERVATE SIA LE RADICI CHE I RAMI.
	Il vicino (B) ha il diritto di recidere e tagliare le radici che si protendono nel suo territorio.	

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti caduti naturalmente dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti. Ciò significa però che il vicino non può cogliere direttamente dai rami che sporgono i frutti attaccati, questi spettano ancora al proprietario della pianta che può cercare di coglierli egli stesso.

COME PROCEDERE PER FAR RISPETTARE LE DISTANZE

- Inviare una Lettera raccomandata direttamente al proprietario della pianta in cui si intima di rispettare le distanze degli alberi come da Codice Civile.
- Se non si è ottenuto nessun esito positivo entro un congruo termine, si può procedere tramite un legale.

In genere è prudente evitare di ignorare alberi o rami o radici che non rispettano il Codice anche nel caso non rechino subito fastidi o danni o impedimenti, si consiglia di presentare subito una dichiarazione in cui si denuncia la situazione per evitare di far passare i 20 anni che concedono al proprietario della pianta il diritto di tenerla a distanza non legale*. Per evitare problemi futuri quindi è consigliabile agire nel momento in cui si presenta la situazione.